

Brescia, lì 04/12/2017

SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: REGISTRAZIONE DOCUMENTI IVA ANNO 2017 ENTRO IL 31/12/2017**

L'art. 2 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), riducendo significativamente i termini per l'esercizio della detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive del 2017, impone, fra l'altro, ai soggetti passivi, di gestire in tempi più rapidi la rilevazione degli acquisti effettuati a fine anno.

La disposizione in argomento, infatti, **anticipa di due anni** il termine ultimo per l'esercizio della detrazione IVA, stabilendo che l'imposta può essere detratta, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la stessa è divenuta esigibile (art. 19 comma 1 del DPR 633/72), e non più entro la dichiarazione del secondo anno successivo.

Ciò significa che, per recuperare l'iva di acquisto delle fatture 2017, la registrazione delle stesse dovrà eseguirsi **necessariamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L'applicazione della nuova norma presenta, quindi, alcune **criticità** con riferimento alla registrazione degli acquisti effettuati a ridosso della fine dell'anno d'imposta, e non potrebbe essere così visto che l'intento del Legislatore, come già segnalato nella Relazione tecnica al decreto, è quello di:

*“far **coincidere** i dati trasmessi attraverso le comunicazioni dati delle fatture, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA,”*

in modo che l'Amministrazione finanziaria possa massimizzare l'efficacia del controllo fra le fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti.

Peraltro la mancanza di coordinamento delle norme risulta evidente nell'ipotesi di regolarizzazione in caso di **mancata ricezione** della fattura da parte del fornitore. Nell'ipotesi, infatti, si renderebbe applicabile il disposto di cui all'art. 6 comma 8 lett. a) del DLgs. n. 471/97: il cessionario, che non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi

dall'operazione, dovrebbe presentare all'ufficio di competenza, previo pagamento dell'imposta, entro 30 giorni, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte in tema di fatturazione delle operazioni.

Atteso che nel caso di fatture relative a operazioni effettuate negli ultimi giorni di dicembre, i quattro mesi scadrebbero in prossimità della scadenza ultima per l'esercizio della detrazione (30 aprile dell'anno successivo), e considerata l'impossibilità di provvedere a emettere l'autofattura necessaria per la regolarizzazione prima del decorso del termine, sarebbe in molti casi impossibile esercitare tale diritto nell'ipotesi di mancata ricezione del documento.

Per ovviare ad una delle possibili "derive" a cui si potrebbe arrivare nel caso in cui il legislatore "prema" per tale coincidenza che porterebbe a trovare soluzioni come quelle, se il documento è ricevuto tra l'ultima liquidazione relativa all'anno precedente e il termine per l'esercizio della detrazione, di:

- annotazione delle fatture nel registro IVA acquisti del 2017, con conseguente "riapertura" dell'ultima liquidazione periodica del 2017 (plausibilmente senza l'applicazione delle sanzioni, anche se in merito sarebbe necessario uno specifico chiarimento dell'Agenzia delle Entrate); quindi, l'imposta a credito dell'acquisto effettuato verrebbe riportata nel **quadro VH** della dichiarazione relativa al 2017, oltre che nel quadro VF ai fini della detrazione. In tale ipotesi sarà necessario, qualora il ricevimento del documento avvenga dopo il 28 febbraio 2018, ritrasmettere la comunicazione trimestrale della liquidazione e valutare l'eventuale pagamento della sanzione;
- annotazione delle fatture passive nel registro IVA acquisti del 2018, costituendo un apposito sezionale a tal fine; per poter esercitare il diritto alla detrazione, potrebbe quindi risultare sufficiente la semplice esposizione dell'imposta a credito nel **quadro VF** della dichiarazione relativa al 2017, senza che essa sia computata nella liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno precedente.

e non avendo ancora ricevuto dal legislatore dei chiarimenti che permettano di programmare in maniera serena la registrazione dei documenti di acquisto pervenuti dopo la liquidazione del mese di dicembre, con la presente si "invitano" i clienti:

- con liquidazione Iva mensile, di avvisare i propri fornitori per il tempestivo inoltro delle fatture di acquisto entro l'08 gennaio 2018;
- con liquidazione Iva trimestrale, di avvisare i propri fornitori per il tempestivo inoltro delle fatture di acquisto entro il 31 gennaio 2018.

Segue proposta testo richiesta documenti:

L'art. 2 del DL n. 50/2017 in vigore dal 24 Aprile (Manovra Correttiva) ha modificato il comma 1 dell'art. 19 e il 1° comma dell'art. 25 e il DPR n.633/72 (Legge Iva) limitando, di fatto, il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti.

Ciò significa che, per recuperare l'iva di acquisto delle fatture 2017, la registrazione delle stesse dovrà eseguirsi **necessariamente anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Richiediamo quindi, di conseguenza, al fine di poter liquidare correttamente la relativa imposta del mese di dicembre 2017, e della contestuale detrazione iva **di inviarci entro e non oltre il 08.01.2018** le fatture emesse nei nostri confronti.

**Studio Dott. Begni & Associati**